



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
PRESIDENZA

Via U. Di Blasi n° 1, 90018 Termini Imerese – tel. 091-8152405 – fax 091-8115061
e-mail:tribunale.terminimerese@giustizia.it;PEC:prot.tribunale.terminimerese@giustizia.it
C.F.:87001670824

Prot. 3194
Risposta a nota n.

Termini Imerese 13. 10. 2014

Oggetto: Convenzione Lavori di Pubblica utilità- Trasmissione-

Ai Sigg.ri Magistrati
Addetti al settore penale
TRIBUNALE SEDE

Al Signor Procuratore della Repubblica
SEDE

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine
Degli Avvocati
S E D E

Al Signor Presidente della Camera Penale
S E D E

Ai Sigg.ri Giudici di Pace
DEL CIRCONDARIO LORO SEDI

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di propria competenza, la seguente Convenzioni di Lavori di Pubblica Utilità stipulata tra questo Tribunale ed il Comune di Collesano.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Giuseppe Rizzo

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

Presidenza

e

Comune di COLLESANO (PA)

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

PREMESSO

Che fra il tribunale ordinario di Termini Imerese e l'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, in data 2009;

Che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 28 Agosto 2000, n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 20014 n. 145 e dell'art. 73, comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli artt. 186 e 187 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 (nuovo CdS) – il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che l'art. 2, comma 1, del D. M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

Che il Comune di Collesano, provincia di Palermo, con sede in Collesano alla via Vittorio Emanuele n. 2 , Codice Fiscale 82000150829 – P.IVA 02790570820, qui rappresentata dalla Dott.ssa NICASTRO Maria, Segretario Generale del Comune, che interviene quale dipendente delegato dal legale rappresentante dell'Ente, il quale è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Giuseppe Biagio Rizzo, Presidente del Tribunale di Termini Imerese, giusta delega di cui in premessa ed il Comune di Collesano, come sopra identificato e rappresentato,

CONVENZIONE

ART. 1 ATTIVITA' DA SVOLGERE

Il Comune di Collesano, in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Il Comune di Collesano specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- i settori di attività individuati sono quelli di cui alla lettera b), c), d), ed e) dell'art. 1, comma 1, del D.M. 26/03/2001.

ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di sovrintendere alla prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere "attività non retribuita", le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3 COORDINATORI DELLE PRESTAZIONI

Il Comune di Collesano che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 26/03/2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Comune di Collesano, per il tramite del suddetto rappresentante, incaricato di coordinare le

prestazioni, individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene il rapporto con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE ed al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

Il Comune di Collesano si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzativa incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART. 4 MODALITA' DI TRATTAMENTO

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Collesano, si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando, altresì, che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2 e seguenti del citato Decreto legislativo.

Il Comune di Collesano si impegna, altresì, a che i condannati possono fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5 DIVIETO DI RETRIBUZIONE – ASSICURAZIONI SOCIALI

E' fatto divieto al Comune di Collesano di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile presso terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Comune di Collesano.

ART. 6 VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare, senza ritardo, all'UEPE ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7 RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni dei condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare all'UEPE ed al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**ART. 8
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termine di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del Comune.

**ART. 9
RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE**

Il Comune di Collesano, di intesa con l'UEPE, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al presidente del Tribunale.

**ART. 10
DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha termine al ^{8.10.2017}~~30/09/2014~~, è rinnovabile per un periodo di tre anni.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. Citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale Affari Penali.

Termini Imerese, li 8 ottobre 2016

Il Presidente
del Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Dr. *Giuseppe Biagio Bizzo*



In rappresentanza
del Comune di Collesano
Segretario Generale
Dr.ssa *Maria Nicastro*

**CONVENZIONE CON
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 28/08/2000, n. 274

e del D.M. 26/03/2001

**ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE**

ENTE SOTTOSCRITTORE

- **Ragione sociale: Comune di Collesano**
- **Sede Legale: Collesano Via Vittorio Emanuele n. 2**
- **P.IVA e C.F.: 02790570820 – 82000150829**
- **Rappresentante Legale: Giovanni Battista Meli, Sindaco pro tempore**
- **Delegato alla sottoscrizione della convenzione: Segretario Generale del Comune Dott.ssa Maria Nicastro nata a Mussomeli il 25/05/1950**

CONDIZIONI DI IMPIEGO

- **Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: Sede Comunale – aree pubbliche urbane (giardini, ville e parchi, ecc...) - territorio comunale**
- **numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente: DUE**
- **Orario di lavoro previsto: 8.00 – 14.00, fatti salve eventuali diverse decisioni del Giudice**
- **Numero di giorni lavorativi per settimana: cinque**
- **Giorno di riposo: Sabato**
- **Mansioni prevalenti (breve descrizione): Servizio di pulizia aree esterne(ville, giardini, parchi, aree cimiteriali, manutenzione del verde pubblico, attività di supporto amministrativo ed organizzativo agli uffici comunali, attività inerenti la protezione civile, attività di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo, eccetera.**

Il Presidente
del Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Dr. *Giuseppe Biagio Rizzo*



In Rappresentanza
del Comune di Collesano
Segretario Generale
Dr.ssa *Maria Nicastro*